**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DIDATTICA**

Tra

L’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore Prof. Michele Germani, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università sita in Ancona, Piazza Roma, 22 autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Dipartimento n. \_\_\_\_del\_\_\_\_\_.

e

la società/ente , C.F./P.I , con sede legale in , via

 , (di seguito, per brevità, anche indicato come “Committente”), rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore domiciliato presso la sede della società/ente

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento di un corso di tirocinio/ aggiornamento/formazione professionale………………………per il Committente da svolgersi presso ……………………………..

2. In nessun caso, a conclusione delle predette attività potranno essere rilasciati Crediti Formativi Universitari da parte dell’Università, cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza.

3. Le attività sopra descritte non assumono carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né si configurano in modo tale da nuocere all’immagine dell’Università, come previsto all’art. 3 del vigente Regolamento Attività Conto Terzi emanato con Decreto Rettorale n. 1499 del 21/11/2019.

**Art. 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale**

1. Il Contraente svolge tale prestazione sotto la direzione del Prof…………………., cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.

2. Il Committente indica il Sig. ……………………… quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione concernente il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente: [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

 - per il Contraente: Università Politecnica delle Marche , Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, via Brecce Bianche – 60131 Ancona, indirizzo PEC direttore.diism@pec.univpm.it

**Art. 3 – Programma e durata del corso**

1. Il programma, le modalità, i partecipanti alle attività di cui all’art. 1 sono riportate nell’allegato tecnico che parte integrante del presente contratto.

2. Per particolare esigenze da concordarsi tra le parti, sentito il parere del Responsabile scientifico del corso, si potrà derogare al programma stabilito, purché ciò non comporti una revisione sostanziale delle attività oggetto del contratto, nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo allo stesso.

3. Le attività e il controllo tecnico scientifico-didattico sarà assicurato da docenti dell’Ateneo

**Art. 4 – Durata e rinnovo**

1. Il presente contratto ha la durata di ………. Mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Il presente contratto può essere rinnovato alla scadenza tramite accordo espresso delle parti, anche mediante scambio di lettera fra le parti.

**Art. 5 – Impegno economico**

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 1, riconosce al Contraente un corrispettivo economico pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72.

2. L’importo viene corrisposto a seguito di fatture, emesse dal Dipartimento nei seguenti termini:

 - Prima rata per € ……. entro n. giorni dalla stipula del contratto

- Seconda rata per € ………. alla data del…………..

- Saldo per € ……………… alla data del……………

3. Gli importi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste di pagamento nelle quali saranno riportate le indicazioni PAGOPA per poter versare la somma dovuta.

Per gli Enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9, 10 del D. L. 24/1/2012, la modalità di pagamento è Girofondi Banca d’Italia – Conto di Tesoreria n. 0037301 intestato all’Università Politecnica delle Marche.

Le richieste di pagamento e le fatture sono inviate al Committente al seguente indirizzo…………. All’atto dell’avvenuto pagamento, il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

**Art. 6 – Titolarità e utilizzo dei risultati**

1. La titolarità dei risultati derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nonché del materiale didattico utilizzato in esecuzione dello stesso resta in capo al Contraente.

2. Il Committente potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati e il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni. Ogni altro utilizzo dovrà essere previamente approvato dal Contraente.

**Art. 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

1. Il presente contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra parte (incluse le abbreviazioni).

2. Sono fatti salvi i diversi specifici accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto comunque delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università Politecnica delle Marche.

**Art. 8 – Accesso alla sede della prestazione**

1. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente Contratto, è chiamato a frequentare la sede di esecuzione dell’attività oggetto della prestazione è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

 **Art. 9 – Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Committente assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la propria sede.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Committente ospitati nei locali dell’Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).

4. Si demanda a eventuali separati accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

5. Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

**Art. 10 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall’esecuzione del presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentati o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività in esecuzione del presente contratto) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

3. Le Informative complete ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate: quanto all’Università, sul sito

https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative\_sul\_trattamento\_dei\_dati\_personali/Informativa\_accordi\_stipulati\_con\_Ateneo

quanto al Committente, sul sito:………………………….

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto è previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente accordo che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.

4. Il Committente autorizza l’Università Politecnica delle Marche a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013 ss.mm.i..).

**Art. 11 – Recesso e risoluzione**

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.

2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.

3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.

5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

a. Violazione degli obblighi di riservatezza;

b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;

c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.

**Art. 12 - Clausola di legalità**

1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

2 L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal committente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

3 Il committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

**Art. 13 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il Foro di Ancona.

**Art. 14 – Registrazione e spese**

1. Il presente contratto viene sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. .

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del Committente

L’originale è unico e il pagamento dell’imposta di bollo per il presente atto è assolta tramite le marche da bollo con identificativo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che il committente si impegna a conservare in originale per il periodo di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).

PER L’UNIVERSITA’ – DIISM PER LA SOCIETA’/ENTE

Il Direttore IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Michele Germani ( )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 6 (Titolarità e utilizzo dei risultati), 11 (Recesso e risoluzione) e 13 (Legge applicabile e Controversie).

PER L’UNIVERSITA’ – DIISM PER LA SOCIETA’/ENTE

Il Direttore IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Michele Germani ( )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_